

DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n.151

Modifiche ed integrazioni al codice della strada. (*GU n. 149 del 30-6-2003*)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttive del Nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85;

Visto il decreto - legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di integrare le norme del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vista della sua entrata in vigore, con l'obiettivo di pervenire ad un piu' elevato livello di sicurezza già' nei prossimi esodi estivi caratterizzati da un massiccio incremento della circolazione nelle strade;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

Emana il seguente decreto - legge:

Art. 1.

Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione delle strade e le norme di equipaggiamento dei veicoli.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d - bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali;»;

b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f - bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.».

2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «solo per le strade esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «solo per specifiche situazioni»;

b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il rispetto».

3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché' classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.».

Allegato

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI all'Art. 126-BIS

Norma violata	Punti
Art. 141	
Comma 8	2
Comma 9, 1° periodo	4
Comma 9, 3° periodo	10
Art. 142	
Comma 8	2
Comma 9	10
Art. 143	
Comma 11	4
Comma 12	10
Comma 13, con rif. al comma 5	4
Art. 145 Comma 10	5
Art. 146	
Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	2
Comma 3	5
Art. 147 Comma 5	5
Art. 148	
Comma 15 con riferimento ai commi 2 e 8	2
Comma 15 con riferimento al comma 3	5
Comma 16, terzo periodo	10

Art. 149	
Comma 4	3
Comma 5	5
Comma 6	4
Art. 150	
Comma 5 con riferimento all'art.149 comma 5	5
Comma 5 con riferimento all'art. 149 comma 6	4
Art. 152 Comma 3	2
Art. 153	
Comma 10	3
Comma 11	1
Art. 154	
Comma 7	4
Comma 8	2
Art. 161	
Comma 2	4
Comma 4	2
Art. 162 Comma 5	2
Art. 164 Comma 8	3
Art. 165 Comma 3	2
Art. 167	
Commi 2, 5 e 6, con rif. a:	
a) eccedenza non superiore a 1t	1
b) eccedenza non superiore a 2t	2
c) eccedenza non superiore a 3t	3
d) eccedenza superiore a 3t	4
Commi 3, 5 e 6, con rif. a:	
a) eccedenza non superiore al 10%	1
b) eccedenza non superiore al 20%	2
c) eccedenza non superiore al 30%	3
d) eccedenza superiore al 30%	4
Comma 7 3	

Art. 168	
Comma 7	4
Comma 8	10
Comma 9	10
Art. 169	
Comma 7	3
Comma 8	4
Comma 9	2
Comma 10	1
Art. 170 Comma 6	1
Art. 171 Comma 2	3
Art. 172	
Comma 8	5
Comma 9	3
Art. 173 Comma 3	4
Art. 174	
Comma 4	2
Comma 5	2
Comma 7	1
Art. 175	
Comma 13	4
Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a	2
Comma 16	2
Art. 176	
Comma 19	10
Comma 20, con rif. Al comma 1, lettera b	4
Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e d)	10
Comma 21	2
Art. 177 Comma 5	2
Art. 178	
Comma 3	2
Comma 4	1
Art. 179 Comma 2 e 2 bis	10
Art. 186 Commi 2 e 7	10

Art. 187 Commi 7 e 8 10

Art. 189

Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo 4

Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo 10

Comma 6 10

Comma 9 2

Art. 191 Comma 4 3

Art. 192

Comma 6 3

Comma 7 4

Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.